

# LA GUIDA OPERATIVA PER NOTIFICARE IN PROPRIO A MEZZO PEC

a cura di

DOMENICO CONDELLO  
EBOOK FOROEUROPEO

## Sommario

1.LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI DA PARTE DEGLI AVVOCATI .....	2
2 PRINCIPI GENERALI .....	2
2.1 LE FONTI NORMATIVE .....	2
2.2 GLI ATTI NOTIFICABILI IN PROPRIO .....	2
2.3 L'ORARIO PER LA NOTIFICA .....	2
2.4 LA COMPETENZA TERRITORIALE .....	2
2.5 IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA .....	3
2.6 GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA .....	3
2.7 MARCHE NOTIFICA E DIRITTI CANCELLERIA .....	3
2.8 DOMICILIO DIGITALE .....	4
INTRODUZIONE .....	4
DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO .....	4
DOMICILIO DIGITALE DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI .....	4
DOMICILIO DEL DIFENSORE .....	4
2.9 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA .....	5
TIPOLOGIE .....	5
INDIRIZZI UFFICIALI PEC .....	5
I PUBBLICI ELENCHI .....	6
REGINDE .....	6
INI-PEC INDIRIZZI PEC UFFICIALI .....	6
I PA - GLI INDIRIZZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	6
ANPR .....	7
3 SISTEMI DI NOTIFICAZIONE IN PROPRIO .....	7
1-notifica a mezzo del servizio postale - l. 53/1994 - art. 3.procedimento .....	7
2-notifica fatta direttamente al domiciliatario - l. 53/1994 - art. 4. notifica diretta all'avvocato procuratore domiciliatario .....	7
3-notifica a mezzo PEC alla controparte l. 53/1994 - art. 3 bis. la notificazione con modalita' telematica .....	7
4-notifica indiretta a mezzo PEC - un quarto sistema, ancora non attivo a causa della mancanza delle strutture informatiche, è l'invio dell'atto a mezzo pec all'ufficiale giudiziario, il quale poi procede alla notifica. art. 113 c.p.c. art. 149 bis c.p.c. ....	7
4 NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC .....	7
4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	7
4.2 REQUISITI E STRUMENTI .....	7
4.3 ATTREZZATURA E PROGRAMMI SOFTWARE .....	8
5.NOTIFICA IN PROPRIO DI UN ATTO (AD ES. UN ATTO DI CITAZIONE) A MEZZO PEC .....	8
A DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO – DOCUMENTO INFORMATICO NATIVO .....	9
B LA PROCURA ALLE LITI .....	9
TIPOLOGIE DI PROCURA ALLE LITI .....	10
1.LA PROCURA DIGITALE NATIVA .....	10
2.LA PROCURA DIGITALE DERIVATA .....	10
LA PROCURA AL DIFENSORE .....	10
LA PROCURA AUTENTICATA DA UN PUBBLICO UFFICIALE .....	10
IL PROCEDIMENTO DI CONGIUNZIONE .....	10
C LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE .....	11
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE .....	11
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE IN PROPRIO A MEZZO PEC .....	11
LE FORMULE (schemi) tipo relative alla relazione di notifica .....	11
D NOTIFICA E TRASMISSIONE .....	12
LE C.D. RICEVUTE DI RITORNO .....	13
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC .....	14

## **1.LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI DA PARTE DEGLI AVVOCATI**

Alle tradizionali forme di notificazione degli atti basate sul coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario la legge 53 del 21 gennaio 1994 ha aggiunto un nuovo tipo di notificazione diretta basata sulla figura del difensore.

La procedura di notificazione in proprio da parte dell'avvocato è un sistema semplice riguardo alle modalità di esecuzione ma è caratterizzata da una serie di adempimenti preventivi e da una serie di attività da svolgere per eseguire una notifica regolare.

Il D.L. 18.9.2012 n. 199, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, e successivamente modificato con la legge 228/2012 (art. 16 quater comma 1 lettera C), ha inserito nella legge 53/1993 un nuovo articolo (art.3 bis) riformulando un precedente comma previsto nell'art. 3 ma di fatto non operativo in assenza di regolamento tecnico adeguato, ha inserito un nuovo sistema di notifica con la utilizzazione delle tecnologie informatiche.

La modifica alle norme tecniche del 2011, con il nuovo art. 18 inserito dal D.M. 44 del 9 Maggio 2013, ha determinato la operatività del nuovo sistema di notifica diretta degli atti da parte degli avvocati (art. 18 notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) attraverso la posta elettronica certificata.

## **2 I PRINCIPI GENERALI**

### **2.1 LE FONTI NORMATIVE**

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

#### **Alcuni articoli dei seguenti provvedimenti:**

DM 44/2011. Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione come successivamente modificato;

Specifiche tecniche DGsia 16/4/2014

#### **Espliciti richiami sono previsti ai seguenti provvedimenti legislativi:**

D.Lgs 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale;

DPR 68/2005 La posta elettronica certificata.

### **2.2 GLI ATTI NOTIFICABILI IN PROPRIO**

-gli atti in materia civile e amministrativa;

-gli atti stragiudiziali.

L'avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario e precisamente: -l'intimazione dei testi art. 250 c.p.c. (esclusa quella diretta predisposta dal legale con RR, -il preavviso di sfratto; - i pignoramenti immobiliari e presso terzi, -le offerte reali.

-materia penale

Non si possono notificare in proprio, perché non previsto dalla legge, gli atti giudiziari in materia penale (atto di costituzione di parte civile, atto di intimazione di testi).

### **2.3 L'ORARIO PER LA NOTIFICA**

La notifica a mezzo Ufficiale giudiziario può essere fatta, ai sensi dell'art.147 c.p.c., dalle ore 7 fino alle ore 21.

La notifica a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

### **2.4 LA COMPETENZA TERRITORIALE**

L'avvocato che notifica in proprio non ha limiti di competenza territoriale.

[www.forouropeo.it](http://www.forouropeo.it) la rivista giuridica on line – Direttore Domenico Condello

Giurisprudenza

Questioni attinenti alla relativa competenza territoriale

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000.

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (Fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 25/06/2003.

## 2.5 IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Il perfezionamento della notifica in proprio segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall'art. 149 c.p.c. (Sentenza della corte costituzionale n. 477/2002)

Giurisprudenza:

Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 c. p. c., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014.

## 2.6 GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA

La notifica di alcuni atti determina la necessità da parte del notificante di effettuare anche alcuni adempimenti successivi previsti dal codice.

Per gli atti di impugnazione e gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo l'avvocato deve dare avviso alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Per l'intimazione di sfratto notificata in proprio, qualora l'atto non sia stato ricevuto personalmente dal destinatario l'avvocato deve inviare la raccomandata ai sensi dell'art. 660 c.p.c.

Onere del difensore di depositare la copia dell'atto notificato in cancelleria ex art. 123 disp. att. c.p.c.

In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 25/02/2011.

## 2.7 MARCHE NOTIFICA E DIRITTI CANCELLERIA

Il DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha abolito, soltanto per la notifica a mezzo Pec, la marca prevista dal DPR 115/2002 e dalla l. 53/1994.

L'art. 52 del DL 90/2014 ha previsto che il difensore può estrarre copie informatiche dal fascicolo telematico di ufficio collegandosi ai servizi telematici giustizia da un punto di accesso.

[www.forouropeo.it](http://www.forouropeo.it) la rivista giuridica on line – Direttore Domenico Condello

## **2.8 DOMICILIO DIGITALE**

### **INTRODUZIONE**

Le nuove tecnologie hanno introdotto importanti innovazioni anche relativamente al domicilio dei cittadini, delle società, degli Enti e dei Professionisti.

Alla tradizionale definizione di domicilio prevista dal codice civile, recenti provvedimenti legislativi, hanno introdotto il domicilio digitale del cittadino, delle società, degli enti e dei professionisti iscritti agli albi.

Con riferimento al domicilio tradizionale l'art. 43 del c.c. stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Precisa poi l'art. 47 c.c. che si può eleggere domicilio speciale, espressamente per iscritto, per determinati atti o affari.

In sostanza il domicilio digitale è costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata collocata in una casella di posta elettronica.

Il domicilio digitale assume diversa rilevanza con riferimento all'Ente che lo rilascia ed al soggetto che ne è titolare.

### **DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO**

Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino) (dlgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale)

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.

### **DOMICILIO DIGITALE DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI**

L'art. 16 comma 7 del D.L. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, stabilisce che tutti i Professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Questa normativa ha pertanto previsto l'obbligo anche per l'avvocato di attivare una casella di posta elettronica certificata ed avere un indirizzo email certificato.

### **DOMICILIO DEL DIFENSORE**

La normativa vigente prevede per l'avvocato quattro tipologie di domicilio:

1. domicilio professionale;
2. domicilio professionale aggiunto;
3. domicilio digitale dell'avvocato come cittadino;
4. domicilio digitale professionale come "soggetto abilitato esterno" ai servizi telematici;
5. domicilio ex lege.

Il domicilio professionale dell'avvocato è previsto dall'art. 7 della legge 247/2012. La nuova legge professionale ipotizza anche un eventuale ulteriore domicilio (ufficio) ove l'avvocato può svolgere l'attività professionale dopo averlo comunicato al Consiglio dell'ordine competente per territorio. Il COA provvede ad inserire i dati in un apposito elenco. La mancata comunicazione è considerata una violazione deontologica dell'art. 7 L.P.

### **DOMICILIO DIGITALE DELL'AVVOCATO PREVISTO DALL'ART. 16 SEXIES D.L. 90/2014**

L'art. 82 del R.D. n. 37/1934, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. n. 1578/1933, convertito in L. n. 36/1934, stabilisce che gli avvocati quando "esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza dell'elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria".

L'omessa elezione di domicilio presso la circoscrizione della sede dell'autorità giudiziaria adita determina un'elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria della autorità giudiziaria medesima.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite era intervenuta su questo problema specificato che “dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dall'art. 25, comma primo, lett. f), n. 1), L 183/2011, e dallo stesso art. 25, comma primo, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), DL. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».

Il 24 Giugno 2014 il legislatore, con il D.L. 90 del 24 giugno 2014, è intervenuto per definire la questione inserendo l'art. 16 –sexies nel dl 179/2012 intitolato “domicilio digitale”.

Questo nuovo articolo stabilisce che quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite ad istanza di parte la notificazione deve essere fatta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

Può procedersi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile,

Il domicilio ex lege dell'avvocato come disciplinato dall'art. 82 r.d. 37/1934 in virtù di questo ultimo intervento legislativo è stato riformulato come domicilio residuale che può essere utilizzato dagli uffici giudiziari o dall'altra parte costituita solo nel caso di mancanza della pec o di errore di detto indirizzo certificato. Quando il difensore per cause a lui imputabili non rende disponibile il proprio indirizzo pec o non lo rende idoneo al ricevimento della posta e non ha eletto domicilio nel circondario di competenza dell'attività giudiziaria adita l'ufficio giudiziale e la parte costituita possono notificare in cancelleria.

## **2.9 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

La posta elettronica certificata (sigla: PEC) è regolamentata dal D.P.R. n. 68 dell'11/2/2005.

### **TIPOLOGIE**

Nell'ambito della posta elettronica certificata si individuano oggi, in virtù di appositi provvedimenti legislativi, le seguenti tipologie di posta elettronica:

1 E-mail ordinaria di cui abbiamo già detto, e in virtù di alcuni provvedimenti legislativi le seguenti tipologie di posta elettronica certificata: posta elettronica certificata, (nota come Pec);

3.casella elettronica certificata per la Pubblica Amministrazione, identificata con l'acronimo CEC-PAC;

4.casella di posta elettronica del processo civile telematico, sigla CPE-PTC.

A) La Posta Elettronica Certificata (acronimo PEC) è il servizio che consente di inviare e ricevere documentazione digitale, con un elevato livello di sicurezza e di dare valore legale al processo di trasmissione dei messaggi.

B) La CEC PAC è la PEC utilizzabile nei rapporti tra la PA ed i cittadini e non può essere usata per le notifiche.

C) La CPE PTC è la casella di posta elettronica prevista dal processo civile telematico ma il legislatore nel 2011 l'ha eliminata sostituendola con la Pec.

Nel sistema della Pec sono importanti i soggetti interessati poiché la normativa determina una serie di conseguenze.

### **INDIRIZZI UFFICIALI PEC**

Il legislatore dovendo fornire maggiori garanzie e certezze sul sistema della Pec ha previsto che l'indirizzo Pec, in determinate attività, deve avere il requisito della ufficialità e della pubblicità ed ha regolamentato e predisposto appositi elenchi contenenti gli indirizzi Pec dei professionisti, delle Società e ditte individuali e i

dati relativi alla PA. Tutti ciò, come già precisato, è regolamentato dalla legge (DPR 68) e dai decreti attuativi.

## **I PUBBLICI ELENCHI**

I pubblici elenchi contenenti gli indirizzi PEC sono i seguenti: REGINDE; INI-PEC; PEC PA ANPR

### **REGINDE**

Il Registro Generale indirizzi elettronici (acronimo ReGINDE) è uno dei pubblici elenchi contenenti le PEC ufficiali.

Il DM 44/2011 regola il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE) e art. 7 delle specifiche tecniche (G.U n. 99 del 30.04.2014).

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni.

L'inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene -da parte di ordini professionali; -da parte di Enti pubblici.

L'alimentazione del ReGIndE, per gli avvocati, viene effettuata d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine.

Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di 'difensore' è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall'ordine professionale o dall'ente di appartenenza.

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui l'ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al ReGIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul Portale del Ministero.

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (acronimo ReGIndE), è consultabile all'interno dell'area riservata del Portale della giustizia – sezione Servizi - dove viene messa a disposizione la funzione di ricerca alfabetica per cognome del soggetto iscritto nel registro (indicando almeno 2 iniziali); si può opzionalmente aggiungere ai parametri di ricerca anche l'ente di appartenenza scelto tra quelli censiti attraverso un apposito menù a tendina.

La ricerca permette di visualizzare, per ciascun soggetto, le seguenti informazioni: Nome, Cognome, Codice fiscale, Ente di appartenenza, Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), Domicilio legale

Il portale mette inoltre a disposizione un apposito servizio web per consentire le medesime operazioni di ricerca anche nell'ambito delle funzionalità di un Punto di Accesso.

### **INI-PEC INDIRIZZI PEC UFFICIALI**

INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare.

Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse.

**Indirizzo:** <https://www.inipec.gov.it>

## **I PA - GLI INDIRIZZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Gli indirizzi della Pubblica Amministrazione si trovano nell'archivio indirizzi della pubblica amministrazione (acronimo IPA).

L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 57 bis comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale- CAD), garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti del sistema.

L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici.

[www.foro europeo.it](http://www.foro europeo.it) la rivista giuridica on line – Direttore Domenico Condello

L'articolo 57 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale-CAD), pone in capo agli Enti la responsabilità dei dati pubblicati e il loro costante aggiornamento.

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) garantisce la disponibilità costante di tutte le informazioni che i singoli Enti sono tenuti a pubblicare.

Il sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è stato istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000 recante le regole tecniche per il protocollo informatico ed è accessibile all'indirizzo: <http://indicepa.gov.it>

## **ANPR**

L'Anagrafe della popolazione residente (acronimo ANPAR) ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa. Le anagrafi sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall'altra l'adempimento degli obblighi dei singoli cittadini.

L'attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie.

Nell'anagrafe nazionale della popolazione dei residenti è registrato anche il domicilio digitale del cittadino il quale provvede volontariamente all'invio della propria PEC.

La P.A. dopo avere ricevuto la Pec comunica con il cittadino soltanto con questo sistema.

Normativa: art. 3 bis Cad aggiunto dall'art. 4 dl 179/2012

Indirizzo <http://servizidemografici.interno.it/>

## **3 SISTEMI DI NOTIFICAZIONE IN PROPRIO**

**1-notifica a mezzo del servizio postale** - l. 53/1994 - art. 3.procedimento

**2-notifica fatta direttamente al domiciliatario** - l. 53/1994 - art. 4. notifica diretta all'avvocato procuratore domiciliatario

**3-notifica a mezzo PEC alla controparte** l. 53/1994 - art. 3 bis. la notificazione con modalita' telematica

**4-notifica indiretta a mezzo PEC** - un quarto sistema, ancora non attivo a causa della mancanza delle strutture informatiche, è l'invio dell'atto a mezzo pec all'ufficiale giudiziario, il quale poi procede alla notifica. art. 113 c.p.c. art. 149 bis c.p.c.

\* \*

## **4 NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC**

### **4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

[l. 53/1994 - Art. 3 bis. La notificazione con modalita' telematica](#)

[art. 18 DM 44/2011](#)

[art. 19 Bis Specifiche Tecniche Dgsia 16/4/2014](#)

### **4.2 REQUISITI E STRUMENTI**

Il notificante deve:

1.essere iscritto all'albo degli avvocati o essere avvocato Stabilito o essere un Avvocato dello Stato. Il praticante non può notificare in proprio;

2.avere gli strumenti necessari per elaborare i documenti nel formato digitale richiesto e per trasmetterli utilizzando i sistemi telematici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

3.essere munito di procura alle liti rilasciata dal cliente;

4.deve predisporre la relazione di notifica e se necessario introdurre la certificazione di conformità di un atto non originale informatico;

[www.forouropeo.it](http://www.forouropeo.it) la rivista giuridica on line – Direttore Domenico Condello

5.essere titolare di casella postale certificata con indirizzo PEC ufficiale ed usare obbligatoriamente l'indirizzo PEC ufficiale. Quello comunicato al proprio Consiglio dell'ordine e deve essere censito nel ReGindE;

6.essere a conoscenza della PEC ufficiale del destinatario dell'atto da notificare;

7.avere un dispositivo con firma digitale e certificato di autenticazione;

8.prestare particolare attenzione alle attestazioni di cui all'art. 3 bis, (relazione di notifica) poiché vengono fatte dall'avvocato nella sua qualità di pubblico ufficiale (art. 6 c. 1 legge 53/1994). Le irregolarità o gli abusi commessi in materia costituiscono anche grave illecito disciplinare art. 6 c. 2 l. 53/1994.

L'avvocato notificante:

-non deve più essere autorizzato alla notifica dal proprio Consiglio dell'Ordine. Questo requisito è ancora richiesto per gli altri sistemi di notifica. (art. 7 l. 53/1994);

-non deve avere il registro cronologico previsto dall'art. 8 L. 53/1994 essendo questo strumento utilizzato soltanto per gli altri sistemi di notifica in proprio:

-non deve annotare la notifica. Il legislatore ha ritenuto sufficiente il controllo che attiva il sistema di notifica a mezzo PEC per individuare con certezza la correttezza della procedura seguita.

#### 4.3 ATTREZZATURA E PROGRAMMI SOFTWARE

Il notificante deve essere munito di

1.un personal computer con collegamento ad Internet;

2.una stampante;

3.uno scanner con il programma per scansionare i documenti;

4.un programma di videoscrittura. E' necessaria la funzione salva con nome in PDF;

5.un dispositivo di autenticazione e con firma digitale;

6.una casella di Posta elettronica certificata con email di posta elettronica certificata **ufficiale**.

#### 5.NOTIFICA IN PROPRIO DI UN ATTO (AD ES. UN ATTO DI CITAZIONE) A MEZZO PEC

Procedimento

Il notificante

A -deve elaborare l'atto principale in formato digitale (documento originale informatico);

B -deve elaborare la procura alle liti digitale (documento originale informatico), se necessaria;

C -deve elaborare la relazione di notifica digitale (documento originale informatico);

D -deve trasmettere la documentazione digitale utilizzando la posta elettronica certificata;

E -deve utilizzare la propria email certificata ufficiale e la email certificata ufficiale del destinatario.

L'atto principale e tutti gli altri atti da trasmettere devono essere elaborati come documenti digitali autonomi nel rispetto delle Specifiche tecniche e delle Regole tecniche previste.

Elaborazione

Un atto giudiziario da notificare, a mezzo PEC, deve essere elaborato in uno dei seguenti formati:

1-documento originale informatico – documento informatico nativo;

2-copia informatica di atto originariamente formato su supporto analogico. Documento informatico derivato;

3 -documento digitale prelevato dal difensore dal fascicolo informatico da un Punto di accesso.



## **A DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO – DOCUMENTO INFORMATICO NATIVO**

L'atto principale, predisposto con i contenuti previsti dalla normativa di riferimento, deve essere elaborato con un normale programma di videoscrittura, rispettando obbligatoriamente alcune regole previste per creare il documento informatico e dopo deve essere sottoscritto dal difensore con la firma digitale.

### **Elaborazione e contenuto**

L'atto principale da notificare deve essere privo di "elementi attivi" e deve essere redatto nei formati previsti dalle Regole tecniche (art. 11 dm 44/2011) e stabilite dalle Specifiche tecniche DGSIA del 16.04.2014 pubblicate sulla gazzetta ufficiale del 29 Aprile 2014, e dall'art. 3 bis l. 53/1994.

L'art. 18 del DM 44/2011 (Regole tecniche) e l'art. 19 bis Specifiche tecniche (Dgsia 16/4/2014) confermano i requisiti necessari su indicati e regolamentano le notificazioni eseguite dall'avvocato per via telematica di cui si parlerà specificatamente nelle pagine seguenti.

Da detta normativa si ricavano le indicazioni sul contenuto e sulle modalità da porre in essere per elaborare un documento digitale.

L'atto:

- deve essere in formato pdf;
- deve essere privo di elementi attivi;
- deve essere un documento testuale senza restrizione per le operazioni di selezione e copia. Non è ammessa la scansione di immagini e il relativo inserimento nel documento;
- deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

In pratica l'atto principale da notificare deve essere elaborato con un programma di videoscrittura fornito della funzione salva con nome PDF, non deve contenere immagini, campi variabili, macro o altre funzioni di programma. L'atto deve essere pertanto "puro testo" e deve essere salvato in PDF.

La verifica di avere elaborato un atto conforme può essere fatta aprendolo con il programma che visualizza i pdf e poi selezionando il testo con il mouse. Se il testo si seleziona integralmente e può essere copiato il documento è stato elaborato correttamente. La presenza di immagini o di altri elementi attivi non consentono detta operazione.

L'atto elaborato con le suddette modalità viene chiamato "atto giudiziario nativo PDF" o "documento originale informatico" dall'art. 19 bis delle citate specifiche tecniche.

### **Sottoscrizione**

L'atto giudiziario elaborato con le modalità descritte deve essere poi sottoscritto con la firma digitale dal difensore.

Il sistema di sottoscrizione si attiva con il programma apposito installato sul dispositivo contenente i certificati di autenticazione e di firma.

La procedura non necessita di capacità informatiche in quando, dopo avere attivato il programma e caricato il file contenente l'atto giudiziario, bisogna soltanto premere l'apposito pulsante previsto e seguire le procedure indicate.

## **B LA PROCURA ALLE LITI**

La procura

- deve essere rilasciata dal cliente all'avvocato necessariamente prima di attivare la procedura della notifica diretta. (art. 1 l. 53/1994)
- deve essere rilasciata all'avvocato come difensore e non al domiciliatario poiché quest'ultimo può ricevere gli atti ma non può notificare.
- deve essere un documento autonomo;
- deve avere la forma della procura speciale;
- può essere digitale nativa o digitale derivata;
- deve essere sottoscritta con firma digitale;

-deve essere congiunta all'atto a cui si riferisce.

L'invio della procura alle liti con l'atto introduttivo del giudizio non è previsto dalla legge sulla notifica in proprio ma è necessitato dalla richiesta di congiunzione prevista dall'art. 83 c.p.c., :*La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (art. 83 c.p.c. co 3 secondo capoverso)*

## **TIPOLOGIE DI PROCURA ALLE LITI**

### **1.LA PROCURA DIGITALE NATIVA**

- deve essere elaborata con un programma di videoscrittura,
- non deve contenere elementi attivi
- deve essere sottoscritta con la firma digitale da parte del cliente e poi da parte dall'avvocato.
- deve essere salvata nel formato nativo pdf attivando la funzione salva con nome
- deve essere un documento informatico originale sottoscritto con la doppia firma digitale.

### **2.LA PROCURA DIGITALE DERIVATA**

La procura tradizionale su supporto cartaceo può essere di due tipologie: procura al difensore o procura speciale autenticata da un Pubblico ufficiale.

#### **LA PROCURA AL DIFENSORE**

Elaborazione

- deve essere editata con un programma di videoscrittura, stampata su supporto cartaceo e poi sottoscritta dal cliente e per autentica dal difensore.
- deve essere trasformata, con la scansione, in documento digitale
- deve essere sottoscritta nuovamente dal difensore, questa volta, con l'apposizione della firma digitale.

#### **LA PROCURA AUTENTICATA DA UN PUBBLICO UFFICIALE**

Anche in questo caso, dopo essere stata editata, stampata e sottoscritta deve essere scansionata e trasformata in documento informatico e poi firmata digitalmente dal difensore.

#### **IL PROCEDIMENTO DI CONGIUNZIONE**

La procura alle liti, per entrambe le tipologie, deve essere allegata al messaggio PEC, unitamente all'atto giudiziario cui è collegata ed agli eventuali altri documenti.

Stabilisce l'art. 83 al co 3, secondo capoverso, che "*La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia*".

Le regole tecniche precisano (D.M. 44/2011 art. 18 c. 5) che "*La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine*".

La busta digitale telematica pertanto, che viene generata con l'invio del messaggio PEC, attiva il "procedimento di congiunzione" richiesto, dall'art. 83 co. 3 c.p.c., e la procura, unitamente alla relazione di notifica di cui si parla nel paragrafo successivo, si considerano apposte "in calce" all'atto.

E' opportuno ricordare che la certificazione di conformità determina in capo all'avvocato la qualifica di pubblico ufficiale. La elaborazione di detto documento pertanto necessita di particolare cura per evitare problemi penali e deontologici.

## **C LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

### **RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

La relazione di notificazione è regolamentata dal codice di procedura civile con riferimento alla notifica da parte dell'ufficiale giudiziario e dagli art. 3, 3bis e 6 della l. 53/1994 con riferimento alla notifica in proprio dell'avvocato.

### **RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE IN PROPRIO A MEZZO PEC**

#### **ELABORAZIONE**

La relazione di notificazione a mezzo PEC è un documento informatico nativo PDF da sottoscrivere con firma digitale dal difensore.

#### **CONTENUTO**

ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 l. 53/1994, deve obbligatoriamente contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità dell'atto da notificare trasformato dal difensore da analogico (cartaceo) in documento informatico.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

La lettera b) (Gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine cui albo è iscritto.) prevista nella precedente formulazione dell'articolo è stata eliminata dal dl 90/2014 e, pertanto come si è già precisato il requisito della preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine non è più necessario per la notifica a mezzo PEC.

E' necessario evidenziare che l'avvocato sottoscrittore della relazione di notificazione assume la funzione di pubblico ufficiale (art. 6 l.53/1994) con tutte le conseguenze in sede penale e disciplinare.

### **LE FORMULE (schemi) tipo relative alla relazione di notifica**

- 1.la relazione di notifica a mezzo PEC con l'attestazione di conformità
- 2.la relazione di notifica a mezzo PEC di documenti originali informatici

#### **1.LA RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC CON L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' (art. 3 bis comma 5 e comma 2)

Il sottoscritto Avv. \_\_ con studio in \_\_, C.F. \_\_, tel. \_\_, fax \_\_, Pec \_\_, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di \_\_, ai sensi del disposto della L. 53/1994 e successive modificazioni, quale difensore di \_\_, residente in \_\_ C.F. \_\_

in virtù della procura alle liti, rilasciata su foglio analogico separato, debitamente sottoscritta e trasformata, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 D.M. 44/2011, in copia informatica per immagine e poi sottoscritta con la mia firma digitale,

NOTIFICO

[www.foro europeo.it](http://www.foro europeo.it) la rivista giuridica on line – Direttore Domenico Condello

a \_\_ C.F. \_\_ residente in \_\_ , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ufficiale \_\_  
estratto dall'elenco di riferimento tenuto da \_\_,  
ad ogni effetto di legge, l'atto originale informatico da me prodotto ed avente ad il seguente oggetto: \_\_

#### ATTESTO

che la procura alle liti, che trasmetto, anche ai fini della congiunzione all'atto principale come previsto dall'art. 83 comma 2 c.p.c., in allegato al presente messaggio, è un documento informatico, digitalizzato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 5 della L. 53/94 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

#### PRECISO

che la presente relazione di notifica viene da me sottoscritta con firma digitale e trasmessa con il presente messaggio unitamente alla documentazione indicata.

\_\_, li \_\_

Avv. \_\_

Memo: Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

## **2. LA RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC DI DOCUMENTI ORIGINALI INFORMATICI**

### RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(art. 3 bis comma 5)

Il sottoscritto Avv. \_\_ con studio in \_\_, C.F. \_\_, tel. \_\_, fax \_\_, Pec \_\_, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di \_\_, ai sensi del disposto della L. 53/1994 e successive modificazioni, quale difensore di \_\_, residente in \_\_ C.F. \_\_

in virtù della procura alle liti, rilasciata come documento originale informatico, debitamente sottoscritta

#### NOTIFICO

a \_\_ C.F. \_\_ residente in \_\_ , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ufficiale \_\_  
estratto dall'elenco di riferimento tenuto da \_\_,  
ad ogni effetto di legge, l'atto originale informatico da me prodotto ed avente ad il seguente oggetto: \_\_

#### PRECISO

che la presente relazione di notifica viene da me sottoscritta con firma digitale e trasmessa con il presente messaggio unitamente alla documentazione indicata.

\_\_, li \_\_

Avv. \_\_

Memo: Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

## **D NOTIFICA E TRASMISSIONE**

Dopo avere predisposto la documentazione in formato digitale necessaria bisogna attivare il sistema di notifica telematica ricordando, ancora una volta, che non è necessario avere un apposito programma poichè tutte le funzioni necessarie sono previste nella casella di posta elettronica certificata utilizzata.

Il programma della casella Pec, oltre a mettere a disposizione le funzioni necessarie per procedere con la notifica telematica, attiva anche la funzione di congiunzione prevista dall'art 83 del c.p.c.

È opportuno ricordare che le funzioni previste nella casella di posta elettronica certificata forniscono soltanto la prova relativamente a detta attività. I documenti inseriti nella busta per conferire loro la paternità devono essere pertanto firmati digitalmente con apposito programma.

[www.forouropeo.it](http://www.forouropeo.it) la rivista giuridica on line – Direttore Domenico Condello

## **I passaggi per attivare la notifica telematica**

### **Fase 1 - Elaborazione del messaggio Pec e allegazione atti**

Il procedimento da seguire:

- a-aprire la propria casella di posta elettronica certificata (Pec);
- b-inserire la PEC ufficiale del destinatario nell'apposito campo (è un dato necessario);
- c-inserire nell'oggetto la seguente frase (è un dato obbligatorio art. 3 bis comma 4 l. 53/1994):  
"Notificazione ai sensi della legge 53/1994".
- d-inserire il seguente testo nel corpo del messaggio. E' un dato facoltativo ma diventa obbligatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 3 bis quando è pendente un giudizio. Può essere così formulato: Notifica atto giudiziario –Parte attrice ... assistita dal sottoscritto difensore --Parte convenuta ... - Autorità giudiziari  
adita: ..... Giudice ... RG.... Udienza ...
- e-allegare i documenti digitali predisposti

Attenzione I documenti devono essere sottoscritti in precedenza con la firma digitale.

### **Fase 2 - Invio del messaggio con gli allegati**

Procedere con l'invio del messaggio attivando l'apposita funzione prevista nella casella di posta elettronica.

Il sistema informatico provvede automaticamente ad elaborare una apposita busta "telematica" che viene spedita al destinatario e di attivare il procedimento di congiunzione degli atti.

### **Fase 3 - Regolarità e perfezionamento della notifica**

La prova della regolarità della notificazione viene data, sempre e automaticamente dal sistema predisposto dalla Pec, con la ricezione da parte del mittente di alcuni files: le c.d. ricevute.

## **LE C.D. RICEVUTE DI RITORNO**

Le ricevute (in formato eml oppure msg) sono documenti informatici caratterizzati da un certificato proveniente dal soggetto (ente) che ha gestito le operazioni di consegna del messaggio. Detto certificato viene segnalato da una coccarda visibile quando il messaggio viene letto con un client di posta.

Il sistema, dopo poco tempo, a conferma della regolarità della notifica e del momento in cui si è perfezionata, deve restituire le seguenti due ricevute:

- 1-ricevuta di accettazione;
- 2-ricevuta di consegna.

La ricevuta di accettazione viene inviata dal gestore PEC del mittente a conferma della presa in carico del messaggio. Questa ricevuta contiene i dati che costituiscono la prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data e l'ora della operazione di invio della busta.

La ricevuta di avvenuta consegna viene invece inviata dal gestore PEC del destinatario il quale conferma che il messaggio è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

La prova del perfezionamento della notifica è costituito dal messaggio di avvenuta consegna. Questo messaggio riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata e contiene una copia integrale del messaggio inviato compresi tutti gli allegati.

La ricevuta è quella completa prevista dal DPR 68/2005.

Nella ipotesi di problemi nella consegna al destinatario il mittente riceverà entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi che hanno determinato detto inconveniente.

Le tipologie di messaggi di ritorno negativi:

- ricevuto di mancata accettazione;
- ricevuta di mancata consegna.

### **PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC**

Nella procedura a mezzo PEC la notifica si perfeziona, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994, comma 3;

- per il notificante quando viene generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna).

Il perfezionamento della notifica in proprio segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall'art. 149 c.p.c. (Sentenza della corte costituzionale n. 477/2002)

#### **Normativa:**

art. 3 bis l. 53/1994

omissis

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

omissis